

R.G. n. 11/2020 R.G. n. 12/2020
Ordinanza Pronunzia il 04/06/2020 Deposito 09/06/2020

N. 11/2020 + 12/2020 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandra Arceri Presidente rel.

dott. Pietro Iovino Giudice

dott. Maria Laura Benini Giudice

all'esito dell'udienza del 26 maggio 2020

nei procedimenti per reclamo riuniti e iscritti al n. r.g. 11/2020 + 12/2020 promossi, rispettivamente, da:

dell'avvocato
suo studio in

con il patrocinio
e elettivamente domiciliato presso il

RECLAMANTE

E

N (iscritta al Registro
delle Imprese di Kathmandu, Nepal, al n. 05/042) con il patrocinio
degli avvocati
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
presso i difensori

RECLAMANTE

Contro

COOPERATIVA

(C.F. ***) con il
patrocinio dell'avv. A e
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in

RECLAMATA

E

S.P.A. (C.F. ****) con il patrocinio degli
avvocati e
elettivamente domiciliata presso il loro studio in

RECLAMATA

Sentite le parti ed esaminati i documenti prodotti,

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con distinti atti di reclamo ritualmente notificati, N
(in prosieguo, "NIBL") e
(in prosieguo, "TANAHU"),
chiedevano la riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Bologna *ex art. 700 c.p.c.* in data 18.12.2019 nel procedimento n.
2949/2019 R.G. con cui, confermando il precedente decreto *inaudita
altera parte* in data 28.02.2019, si accoglieva la richiesta di
COOPERATIVA
("CMC") di inibitoria delle
controgaranzie n. S087821860033 e n. S0878218660034 rilasciate da

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva in
giudizio CMC che, contestando integralmente i due atti di reclamo,
in quanto infondati in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.

Si costituiva , che si rimetteva a giustizia.

Il Tribunale, fissata udienza di discussione e concessi i termini per lo
scambio di ulteriori brevi verbalizzazioni, riuniva i giudizi n.
11/2020 e n. 12/2020 R.G. e si riservava di decidere.

2. I reclami riuniti, che fanno sostanzialmente proprie analoghe argomentazioni, sono fondati e devono esser accolti.

2.1. I reclamanti, con argomentazioni pressoché completamente sovrapponibili e che, per brevità espositiva, saranno esaminate congiuntamente, riepilogata la vicenda contrattuale e processuale, hanno lamentato:

- L'erronea interpretazione della documentazione prodotta e l'omessa valutazione di talune circostanze:

a) Il *Performace Bond* n. 001GUACN18-0065 emesso da NIBL in favore di TANAHU per l'importo di NPR 851.416.127,05 e la relativa controgaranzia a prima richiesta di pari valore n. S087821860034 rilasciata da _____ in favore di NIBL (oggetto del presente reclamo) ed il Performance Bond n. 001GUACN18-0064 emesso da NIBL in favore di TANAHU per l'importo di €. 8.749.239,15 e la relativa controgaranzia a prima richiesta di pari valore n. S087821860033 rilasciata da _____ in favore di NIBL (anch'essa oggetto di reclamo), non garantivano solo la corretta esecuzione da parte di CMC dei lavori appaltati, ma l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, nessuna esclusa, in capo a CMC;

b) CMC aveva consegnato a TANAHU solo una delle due garanzie ("*Advance Payment Guarantee*") necessarie per ottenere dalla stessa il primo anticipo di pagamento, così come previsto dall'art. 14.2 del contratto, realizzando così un primo oggettivo inadempimento alle obbligazioni assunte;

c) CMC, sempre in violazione di precisa previsione contrattuale, aveva taciuto a TANAHU le difficoltà economiche in cui la stessa versava, nonché la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositata presso il Tribunale di Ravenna in data 2 dicembre 2018, di per sé legittimante, a norma dell'art. 15.2 lett. f) del contratto *inter partes*, l'attivazione di clausola risolutiva espressa da parte dell'*employer* (la clausola infatti attribuisce al committente tale facoltà allorquando l'appaltatore: "*becomes bankrupt or insolvent, goes into liquidation, has a receiving order or administration order made against him, compounds with his creditors, or carries out business under a receiver, trustee or manager for the benefit of its creditors, or if any act is done or event occurs which (under the applicable Laws) has a similar effect to any of these acts or events*" [traduzione: "fallisce, diviene insolvente, va in liquidazione, viene emesso un provvedimento di sequestro o di amministrazione del patrimonio, o esercita attività attraverso un amministratore, trustee o gestore a beneficio dei suoi creditori, o nel caso in cui un atto viene effettuato o ha luogo un evento che (conformemente alla legge applicabile) produce un effetto simile a ciascuno di tali atti o eventi]]");

- L'erronea valutazione delle evidenze processuali in relazione al *fumus boni iuris* e agli indici di abusività della escussione, ed in particolare:

a) CMC non aveva neppure dato inizio ai lavori oggetto di contratto, così realizzando l'inadempimento totale e assoluto delle obbligazioni assunte;

b) la natura indennitaria e non risarcitoria delle garanzie in oggetto, con conseguente infondatezza delle argomentazioni relative alla sproporzione tra gli strumenti di garanzia attivati e il danno patito dal creditore;

c) la risoluzione del contratto da parte di TANAHU costituiva l'epilogo di una serie di contestazioni mosse dal committente all'appaltatore, provate documentalmente dai reclamanti, non potendo dunque qualificarsi né come una risoluzione "a sorpresa", né come un recesso per mutuo dissenso;

d) CMC non aveva fornito la prova liquida dell'abusività dell'escussione delle garanzie da parte della committente TANAHU;

- Sostenevano inoltre l'insussistenza di un rischio di perdita di liquidità per CMC a seguito dell'escussione delle controgaranzie in ragione della sottoposizione di CMC alla procedura di concordato preventivo e del contenuto del piano concordatario offerto ai creditori chirografari, quale ; contestavano infine la dedotta difficoltà, solo paventata in astratto, di procedere a una eventuale procedura esecutiva in Nepal.

Al contrario, parte reclamata CMC, riprendendo e condividendo le argomentazioni dell'ordinanza reclamata, riteneva che il *fumus boni iuris* fosse integrato dall'abusiva escussione dei due *Performance Bond* - che, a suo dire, garantivano solo la corretta esecuzione dei lavori oggetto di appalto - , essendo peraltro i reclamanti consapevoli del fatto che non era configurabile alcun inadempimento di CMC, in quanto i lavori non erano sì, effettivamente, mai iniziati, ma non per fatto imputabile all'appaltatrice, bensì a causa del mancato pagamento, da parte della committente TANAHU, in spregio alle previsioni contrattuali, della prima rata dell'anticipo, cui erano subordinati, *in primis*, la legittima intimazione della *commencement date*, ed indi, l'avvio dei lavori; che il pericolo fosse insito nel pregiudizio irreparabile che l'escussione delle garanzie le avrebbe arrecato e dalla difficoltà di un eventuale procedura esecutiva in Nepal per il recupero delle somme illegittimamente escusse.

*** * ***

I reclami proposti ripercorrono le ragioni già svolte da TANAHU e da NIBL in primo grado, al fine di valorizzare le rispettive doglianze

rispetto al provvedimento dalle stesse reclamato e che saranno di seguito analizzate iniziando dall'esame delle garanzie in essere tra le parti, per valutare infine la prova offerta dall'ordinante CMC per supportare la propria *exceptio doli*, la quale, per quanto si dirà, avrebbe dovuto essere, necessariamente, liquida ed evidente per giustificare l'inibitoria dell'escussione.

3. Quanto al primo profilo, i motivi di reclamo indicati in premessa muovono da un dato incontrovertito: l'essere qui in esame una garanzia autonoma a prima richiesta, con quanto ne consegue in merito alle eccezioni idonee alla sua inibitoria.

3.1. Nella prassi finanziaria e commerciale è, infatti, invalso l'utilizzo di contratti formalmente atipici, poiché non previsti dalla legislazione codicistica, ma socialmente tipici. Ai sensi dell'art. 1322, 2 comma, c.c., sono pertanto ormai ritenuti pacificamente ammissibili sia il contratto di garanzia cosiddetta autonoma (*performance bond*) - con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale (salvo l'*exceptio doli*) - sia il contratto di "controgaranzia autonoma", con cui, in presenza di contratti collegati a catena, il controgarante garantisce nello stesso modo il garante principale. L'esigenza commerciale sottesa alle garanzie autonome si rinviene anche nei rapporti commerciali internazionali con particolare riguardo agli appalti di realizzazione di infrastrutture che vedono spesso coinvolti in qualità di "*sponsors*" o *partners* del "consorzio costruttore" soggetti industriali e finanziari di vari paesi. Le garanzie autonome sono quindi particolarmente diffuse nella prassi internazionale e nei paesi occidentali hanno raggiunto un discreto livello di standardizzazione sia a livello di modulistica contrattuale che di regolamentazione e trattamento giurisprudenziale.

Le tipologie più diffuse di garanzie autonome assumono comunemente la denominazione di "*Bid Bond*", "*Performance Bonds*", "*Advance Payment Bond*", "*Retention Bond*", a seconda del tipo di obbligazione garantita.

Non essendo previste normative specifiche nazionali o internazionali in merito ai contenuti di una garanzia autonoma, la relativa disciplina, pertanto, è essenzialmente espressa dai testi contrattuali confezionati di volta in volta dalle parti contraenti, che vengono solitamente redatti sulla base di uno specifico modello richiesto dal committente all'appaltatore, e ciò sia che si tratti di appalti pubblici o privati. Tale modello può essere anche allegato al contratto di appalto o di concessione ovvero allo stesso bando di gara, come previsto ad esempio dai modelli di contratti FIDIC o dal nostro codice degli appalti.

Redatti su un modello, o negoziati tra appaltatore e committente, i testi contrattuali delle garanzie autonome talvolta si limitano a fissare i termini essenziali del rapporto, rinviando, per quanto non previsto, a fonti integrative esterne, tra le quali spiccano le *Uniform Rules* elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), come accade nel caso che ci occupa.

La più recente raccolta di regole uniformi, vigente dal 1 luglio 2010 (*ICC Uniform Rules for Demand Guarantees* - pubblicazione 758), deriva dalla revisione del testo recante la stessa denominazione del 1992 (ICC pubblicazione 458), a sua volta sostitutiva della prima raccolta curata nel 1978 (*ICC Uniform Rules for Contractual Guarantees* – pubblicazione 325) e delinea, con molta chiarezza, un modello di garanzia autonomo e "letterale".

Il carattere di autonomia è rappresentato nell'art. 5 della raccolta, il quale prevede che la garanzia è per sua natura autonoma indipendentemente da qualunque eventuale riferimento al rapporto sottostante.

Quanto alla natura letterale e documentale dell'impegno del garante, la stessa si ricava in particolare dagli artt. 6-8 delle regole: l'art. 6 prevede che i garanti operano esclusivamente su documenti; l'art. 7, che la garanzia non deve contenere condizioni, diverse da una data o da un periodo temporale, senza precisare il documento dal quale il garante possa desumerne l'avveramento (pena, in caso contrario, la irrilevanza della condizione che non possa essere appurata sulla base di evidenze proprie del garante); l'art. 8, infine, che le condizioni della garanzia (e delle relative istruzioni di emissione) devono essere chiare, precise ed evitare eccessivi dettagli.

3.2. Quanto poi all'individuazione della causa di tali contratti, secondo una ricostruzione ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa consiste nella traslazione del rischio economico inerente al contratto principale dalla sfera patrimoniale del creditore a quella del garante ed è connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, a prescindere dal fatto che tale mancata esecuzione sia dipesa o meno da inadempimento colpevole del soggetto a ciò obbligato (Cass. S.U., n. 3947/2010).

Differentemente dal *Bid Bond*, che configura un tipo di garanzia richiesta al *Contractor* (soprattutto nelle commesse di medio-grandi dimensioni) quale condizione per partecipare alla gara, in tal modo proteggendosi il Committente dal rischio che l'Appaltatore decida di non firmare il contratto (laddove vincitore della gara), abbandonando le trattative in corso, il *Performance Bond* è finalizzato a "tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore", così riversando sul garante il rischio della inadempienza, colpevole o incolpevole che sia. Non mira a garantire l'adempimento

dell'obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Pertanto, il meccanismo "a semplice o prima domanda" dell'adempimento tanto della garanzia che della controgaranzia scatta in seguito al mero inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, ove non diversamente specificato dalle parti.

3.3. Ebbene, nel caso in esame, il testo dei *Performance Bond* emessi a favore di TANAHU da NIBL stabilisce che la banca garante nepalese si impegna a pagare alla società beneficiaria una somma, non superiore a quella garantita, nel caso di ricezione di una semplice richiesta scritta della committente, accompagnata dall'attestazione, sempre per iscritto, dell'inadempimento dell'appaltatore alle proprie obbligazioni contrattuali, senza (enfasi dell'estensore) che il beneficiario debba in alcun modo provare o dimostrare le ragioni della propria domanda e della quantificazione della somma richiesta (*"we Nepal Investment Bank Limited, Durbar Marg, Kathmandu, Nepal hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of [...] such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligations under the Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein"* – cfr. *Performance Bond* – Doc. 4 TANAHU).

Ancora più esplicito, sul punto, è l'art. 4.2 delle *Particular Conditions of Contract* allorquando, sulla *Performance Security*, specifica che l'appaltatore (traduzione dell'estensore n.d.r.) "deve ottenere (a sue spese) **una garanzia per la corretta esecuzione della sua prestazione** ai sensi del contratto nella misura della percentuale dell'importo dell'*Accepted Contract Amount* stipulato in contratto" (*"The Contractor shall obtain (at his cost) a Performance Security for his proper performance under the Contract in the amount of the percentage of the Accepted Contract Amount stipulated in the Contract Data ..."*) (cfr. Doc. 42 NIBL).

A loro volta, anche le controgaranzie rilasciate da _____ in favore di NIBL prevedono l'impegno della banca controgarante di pagare le somme richieste senza alcuna necessità che l'istituto di credito garante motivi la propria richiesta di pagamento né quella fatta, a sua volta, dal beneficiario Tanahu (*"We I [...] hereby issue our counterguarantee [...] in your favour and hereby irrevocably and unconditionally undertake to pay to you within 5 working days, a sum not exceeding [...] upon receipt of your first demand by authenticated swift to us at [...] without having to substantiate your or beneficiary's claim"*).

Pertanto, non rinvenendosi limitazione di sorta a qualsivoglia fase negoziale, od obbligazione specifica, i *Performance Bonds* per cui è causa, in ragione sia della loro natura, sia della concreta disciplina prevista dalle parti, garantiscono invero l'adempimento di tutte, indistintamente, le obbligazioni assunte da CMC ("*his proper performance under the Contract*") con la sottoscrizione del contratto, senza alcuna limitazione, ed in particolare senza alcun confinamento alla sola fase propriamente "esecutiva" dei lavori appaltati, potendo pertanto essere legittimamente escussi dalla beneficiaria TANAHU in relazione a qualsiasi prestazione inadempita dall'ordinante CMC, indipendentemente dalla natura colpevole o meno di tale inadempimento, e a prescindere dalla quantificazione delle perdite economiche effettivamente subite dalla beneficiaria.

Nessuna previsione, infatti, esisteva del pari, nel testo da aversi ad unico riferimento per desumere il contenuto e l'ammontare della garanzia, dalla quale potesse inferirsi un dovere del creditore garantito di limitare la propria richiesta ad una parte soltanto dell'importo garantito, o addirittura all'interesse negativo precontrattuale, come ha ritenuto l'ordinanza reclamata, con argomentazione invero non condivisibile.

L'ampia dizione della garanzia rilasciata in uno con la conclusione del contratto, in altri termini, rende e rendeva evidente la volontà delle parti di ricevere copertura, per un valore pari a quello indicato, per tutti gli inadempimenti della controparte; del resto, ragionando diversamente, ovvero se realmente l'ambito della garanzia fosse stato limitato (ma così non è, prima di tutto dal punto di vista squisitamente letterale) alla sola corretta esecuzione dei lavori da parte di CMC, come pretenderebbe parte reclamata e come ha inteso la stessa ordinanza impugnata, la committente TANAHU si sarebbe paradossalmente trovata sfornita della garanzia proprio a fronte – come si è verificato nel caso di specie – di un inadempimento assoluto e totale dell'appaltatore il quale, dopo aver stipulato il contratto (erroneo, dunque, il riferimento alla fase "precontrattuale" e all'interesse negativo), omettendo di dare notizia alla committente del proprio stato di grave crisi finanziaria (ben consapevole che ove tale stato fosse sfociato in procedura concorsuale il committente avrebbe avuto diritto di risoluzione immediata del contratto), non vi ha dato in alcun modo esecuzione, abbandonando il cantiere e ritirando le maestranze presenti in loco, ed omettendo, ancor prima di ciò, di completare il rilascio delle garanzie richieste.

Non v'è chi non veda, infatti, che omettere di completare il versamento delle garanzie preliminari richieste, tacere alla controparte il proprio stato di grave crisi finanziaria (sfociata nella richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo nelle more della trattativa volta a ricevere la prima porzione di pagamento dal committente), e non dare neppure un larvato inizio ai lavori, abbandonando, anzi, il cantiere, significa realizzare il più grave tra

gli inadempimenti: non può pensarsi che a una condotta completamente inadempiente, in altri termini, non corrisponda la possibilità di azionare la principale garanzia annessa al contratto, ovvero i Performance Bonds e, conseguentemente, le relative controgaranzie.

Non è questa la sede per approfondire puntigliosamente la controversa consistenza degli inadempimenti, che sarà oggetto di un eventuale giudizio di merito.

Quel che è certo, in quanto provato *per tabulas* dai reclamanti e non contestato da parte reclamata e dunque da intendersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è comunque la sussistenza delle condotte sopra descritte, realizzanti, prima facie, inadempimenti contrattuali di CMC.

3.4. D'altra parte, non è neppure meritevole di pregio l'argomentazione di parte reclamata secondo cui il mancato inizio delle opere (e il precoce rientro delle maestranze presenti in loco) si giustificerebbe – secondo la regola *inadimplendi non est adimplendum* – in ragione del mancato pagamento da parte di TANAHU della porzione dell'anticipo contrattuale in euro che, a detta di CMC, sarebbe stata invece nel suo diritto ottenere, a fronte del rilascio del corrispondente *advance payment bond* in valuta europea.

Al riguardo, l'art. 14.2 del contratto prevedeva infatti che il pagamento da parte di TANAHU in favore di CMC di un anticipo ("*Advancement Payment*") pari al 15% dell'importo dell'appalto fosse da versarsi in due parti, una pari ai ? dell'anticipo totale in valuta euro e una pari a ? in rupie nepalesi. La stessa clausola subordinava altresì il versamento dell'anticipo solo al verificarsi di alcune condizioni cumulative, tra le quali la consegna, da parte di CMC, di due garanzie autonome a prima richiesta, emesse da banca nepalese, oppure da banca straniera, nelle valute specificate in contratto, con relativa controgaranzia di banca italiana, a copertura dell'eventuale obbligo di restituzione dell'anticipo (*Advancement Payment Guarantee*).

La clausola 14.2 punto 1) ii) afferma in punto, senza possibilità di smentita, che la prima tranche di pagamento sarebbe stata pagabile allorquando il committente avesse ricevuto dall'appaltatore "*an advance payment guarantee in the amounts and currencies equal to Instalment 1 of the advance payment*" (ovvero: **una garanzia di pagamento nell'ammontare e nelle valute corrispondenti alla prima tranche di pagamento**)" (traduzione dell'estensore, n.d.r.).

Non è dunque sostenibile, come CMC sostiene, che fosse nella facoltà dell'appaltatore rendere soltanto una delle due garanzie ed ottenere, senza meno, la corrispondente porzione in valuta, locale o

estera, dell'acconto stabilito, e che sia stata una spontanea concessione da parte di CMC prestarsi a "trattare" con TANAHU la separazione di tale acconto in due parti, la prima in euro, la seconda in rupie nepalesi.

Per ottenere tale acconto, infatti, la garanzia avrebbe dovuto essere prestata sia per la parte in euro, sia per la parte in rupie nepalesi, ovvero, secondo l'ammontare e le valute stabilite nel contratto, e le trattative avviate per modificare il contenuto di tale clausola, consentendo a CMC di ottenere un acconto parziale, a fronte di garanzia incompleta, dimostrano la correttezza di tale interpretazione.

3.5. Tornando quindi alla questione in esame, è provato che CMC ha consegnato a TANAHU solo una delle due garanzie previste dall'art. 14.2, la n. 001GUACN18-0073, emessa da NIBL a copertura della parte in euro dell'anticipo, a fronte della quale Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha rilasciato la controgaranzia n. 013108GI00028, di uguale importo.

Di contro, l'appaltatore non ha fornito a TANAHU la garanzia per la parte di anticipo in valuta nepalese e tale circostanza è da ricondursi non ad una mancata disponibilità da parte di NIBL ovvero a comportamenti contrari a buona fede di TANAHU, ma unicamente alla circostanza che CMC non è evidentemente riuscita a reperire un istituto di credito disponibile al rilascio della necessaria controgaranzia, o comunque non si è attivata per ottenerla, nella consapevolezza che il rilascio sarebbe stato negato.

Infatti in nessuna parte del ricorso, o dei successivi atti, CMC si spinge ad imputare a NIBL responsabilità, ancorché larvate, per il mancato rilascio della garanzia, limitandosi a protestare come il mancato rilascio sia dipeso da fatti a sé non ascrivibili, non aggiungendo, però, alcuna precisazione al riguardo.

Ed anzi, neppure allega di essersi rivolta, per prestare la garanzia in valuta nepalese, ad altra banca locale, nell'indisponibilità e/o ritardo di NIBL.

Non viene rappresentata alcuna controversia o diatriba tra CMC e NIBL in relazione al mancato ottenimento della garanzia.

NIBL, dal canto suo, fin dal giudizio di prime cure ha fermamente contestato una propria responsabilità in ordine al mancato rilascio della garanzia, che addirittura afferma non esserle mai stata sollecitata, pur essendovi stati contatti preliminari in tal senso, poi interrottisi (pagg. 8/10 memoria di costituzione NIBL in primo grado, e documenti allegati, in particolare docc. 16 e 17).

Infine, la stessa ordinanza qui reclamata, nel discorrere della mancata prestazione, così si esprime all'incipit del punto c):

"NIBL (e non soltanto TANAHU) che peraltro, non aveva rilasciato altro Advance Payment Bond in mancanza, medio tempore, di idonea controgaranzia per la parte in valuta locale...."

Espressione che è ben lungi dal responsabilizzare NIBL, o qualsiasi altra banca locale che avrebbe potuto essere compulsata nei termini del contratto (gli accordi contrattuali lasciavano libera CMC di rivolgersi a qualsiasi istituto di credito nepalese ritenuto idoneo), per la mancata prestazione della garanzia per la porzione di anticipo in rupie nepalesi.

Peraltro, è bene sin da ora evidenziare che le trattative avviate per far sì che TANAHU acconsentisse, nonostante la mancata prestazione della garanzia in rupie nepalesi, a versare la parte di acconto in euro, non avevano avuto esito positivo sia perché, come richiesto da TANAHU, CMC avrebbe dovuto garantire che la rata in valuta euro dell'acconto sarebbe stata sufficiente per portare a termine la prima fase dei lavori – assicurazione che CMC non ha mai fornito - sia perché, nelle more delle trattative, TANAHU veniva a conoscenza *aliunde* della grave situazione economica in cui versava l'appaltatore.

3.6. In punto, quindi, il Collegio dissente dalle valutazioni effettuate dall'ordinanza qui reclamata: l'avvenuto naufragio delle trattative in ragione della scoperta, da parte di TANAHU, delle pessime condizioni finanziarie dell'appaltatrice si evince chiaramente dal tenore della missiva (Doc. 14 bis fascicolo TANAHU), nella quale, alla comunicazione in cui CMC manifesta il proprio interesse a coltivare la trattativa per il pagamento di una sola parte dell'acconto pattuito, TANAHU replica: *"I.As mentioned in your letter, we had discussions for a possible amendment to the contract as an option to release only the Euro portion of the advance guarantee under certain conditions in the circumstances then. However, based on CMC's recent press releases confirming the cash-flow tension and admission by the Court of Ravenna to the procedure of arrangement with creditors, we after discussions with **the lender banks are not in a position to amend the contract and release the Euro portion of the advance payments**"*.

Inequivoco, da parte di TANAHU, l'utilizzo del "tempo passato" per indicare le trattative intercorse, e la constatazione che le stesse non potevano, all'attualità, avere seguito in quanto, a causa della diffusione della notizia della crisi finanziaria di CMC, le banche finanziatrici non erano più in condizioni di accettare la modifica contrattuale ed emettere il pagamento parziale in euro, come CMC aveva richiesto.

A ciò si aggiunga che, dai documenti in atti, risulta evidente che CMC fosse consapevole sia del proprio obbligo di versare l'*Advance Payment Guarantee* mancante sia del proprio inadempimento (cfr. lettere 8.11.2018, 22.11.2018, 31.12.2018), essendosi altresì impegnata, senza poi dar seguito ai propositi manifestati, al rilascio anche della seconda garanzia richiesta entro il 20 dicembre 2018 (doc. 11 TANAHU).

Senza dubbio, dunque, è all'appaltatrice per prima che deve esser ascritto un oggettivo e rilevante inadempimento contrattuale, e poco importa, per i motivi che si diranno, se in tesi di parte reclamata agli inadempimenti suddetti sarebbe corrisposto un comportamento gravemente inadempiente da parte di TANAHU, ed in particolare, l'aver intimato senza che ve ne fossero i presupposti (cfr. art. 8.1) la *commencement date* (ovvero senza che, da parte di TANAHU, si fosse versato alcun acconto, condizione indispensabile per poter dare inizio ai lavori).

Valga infatti osservare, in primo luogo, che dal medesimo testo dell'art. 8.1 richiamato da CMC si evince la non palese fondatezza (ragione liquida) dell'assunto di inadempimento da parte di TANAHU: infatti la lett. e) dell'articolo 8.1. espressamente subordinava il pagamento dell'anticipo contrattuale alla circostanza che fossero rilasciate da parte dell'appaltatore le garanzie di cui al punto 14.2 per l'*advance payment*.

In secondo luogo, con osservazione in ogni caso esaustiva, il Tribunale rileva che, anche qualora TANAHU avesse intimato la *commencement date* in assenza delle condizioni contrattuali, lamentando, nel contempo, inadempimenti di CMC, si sarebbe pur sempre in presenza di contestazioni reciproche e genuina controversia sull'inadempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, senza che, in tale contesto, possa configurarsi alcuna abusività palese nell'escussione della garanzia da parte di TANAHU.

Del resto, quando TANAHU vi procedeva, diversi mesi erano già trascorsi dalla conclusione del contratto, l'appaltatore non si era mostrato in grado di procurare la garanzia richiesta, con tutta probabilità a cagione del proprio conclamato stato di crisi finanziaria; non ultimo, si era nell'imminenza dei termini previsti per il passaggio tra prima e seconda fase della realizzazione dell'imponente opera, con passaggio delle consegne, secondo tempi rigidamente scanditi, ad altro appaltatore, ragion per cui vi era tutto l'interesse di TANAHU di liberarsi di una controparte risultata inaffidabile e non solida dal punto di vista patrimoniale.

Non risulta, in ogni caso, che l'escussione delle garanzie sia stata, da parte di TANAHU, platealmente ingiusta e pretestuosa, e che la rappresentazione dell'inadempimento di CMC alle proprie

obbligazioni contrattuali sia avvenuta senza che ve ne fosse il benché minimo motivo, e in palese mala fede.

3.7. Come esposto in precedenza, dall'insegnamento delle Sezioni Unite è ormai pacifico che la causa concreta del contratto di garanzia è il trasferimento del rischio economico derivante da inadempimento, colpevole o no: determinante per tale diritto cartolare è dunque la lettera del titolo, da cui dipendono l'esistenza e l'esigibilità del diritto (rimanendo in relazione al rapporto principale solo lo spazio per la *exceptio doli*, come si dirà in seguito).

L'obbligazione del garante è, per l'appunto, del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione (Cass., 31956/2018; Cass., S.U. 3947/2010).

Pertanto, a tutto concedere, il fatto che l'inadempimento per cui è stata escussa la garanzia possa in astratto non essere attribuibile all'ordinante (come sostiene parte reclamata CMC, in modo tuttavia *prima facie* infondato) non avrebbe comunque alcun rilievo, proprio in ragione della causa concreta del contratto, che è quella di effettuare il trasferimento da un soggetto all'altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione, che è poi l'oggetto della garanzia.

E, nel caso in esame, i contratti autonomi di garanzia, ovvero i *Performance bonds* di cui si discute, indicano inequivocabilmente che il diritto del beneficiario TANAHU sorge per effetto dell'inadempimento tout court dell'ordinante CMC, inadempimento che la creditrice aveva soltanto onere di rappresentare come avvenuto, senza doverne giustificare tipologia, gravità, incidenza sull'economia del contratto.

3.8. La circostanza, poi, che CMC abbia taciuto a TANAHU la grave situazione di difficoltà economica in cui versava, omettendo persino di riferire di aver presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, condizione che, da ultimo, si palesava – per stessa ammissione dell'appaltatore – con il mancato avvio dei lavori per insufficienza di risorse economiche e di mezzi, configurando, in tal senso, una legittima causa di risoluzione del contratto ex art. 15.2 lett. f), si aggiunge agli ulteriori inadempimenti lamentanti da TANAHU nella propria *Notice of Termination*: in punto, CMC lungi dal contestare il proprio colpevole silenzio si limita ad affermare che la situazione di crisi in cui l'azienda si dibatteva fosse universalmente nota o comunque facilmente conoscibile da TANAHU.

Il che, per vero, non vale a smentire ma al più conferma – oltre all'omissione d'informazione (da cui l'ordinanza impugnata ha ricavato un improprio riferimento alla fase precontrattuale, in verità già ampiamente superata dall'effettiva conclusione del contratto) – la

sussistenza, per ciò solo, dei requisiti e presupposti sufficienti a legittimare l'escussione dei *performance bond* di cui si discute.

3.9. Aggiuntivamente, la committente contestava a CMC il mancato rispetto dell'art. 15.2(a) a causa dell'assenza del rappresentante in loco di CMC nonostante l'invito a porvi rimedio (*Notice to Correct*), dell'art. 15.2(b) derivante dall'abbandono del sito da parte dello staff di CMC dal 20 dicembre 2018 senza ritorno al termine delle vacanze di Natale 2018 (neppure il Project Manager era tornato sul cantiere) e dell'art. 15.2(c) a causa del mancato inizio dei lavori da parte di CMC nonostante la comunicazione della *Commencement Date* (18 gennaio 2019) e la conseguente necessità di iniziare i lavori entro 28 giorni da questa (e, quindi, entro il 15 febbraio 2019).

3.10. Ebbene, fermo restando che su tutti i rammentati inadempimenti esiste controversia, più o meno ragionevole, tra le parti e premesso come non sia questa la sede per un vaglio di merito sulla loro effettiva fondatezza che, di contro, compete all'Arbitrato Internazionale con sede a Singapore per espressa previsione contrattuale, preme in ogni caso rilevare che, anche volendo riconoscersi in capo a TANAHU un utilizzo non corretto del potere d'intimazione della *Commencement Date* reso in violazione del disposto di cui all'art. 8.1, tale circostanza è e resta ricompresa nell'ambito di una contestazione di reciproche inadempienze, senza mai arrivare a trasmodare nella dolosa escussione.

3.11. Quanto poi alle argomentazioni addotte a sostegno della sussistenza di comportamenti *contra ius* da parte reclamata, consistenti, da un lato, nella risoluzione a "sorpresa" del contratto (cui avrebbe fatto seguito un'escussione altrettanto "fulminea" dei *Performance Bonds*) da parte di TANAHU e, dall'altro, nella presunta sproporzione tra il quantum escusso e il presunto danno patito da TANAHU, entrambe devono ritenersi prive di pregio.

3.12. Sulla lamentata improvvisa risoluzione del contratto, *in primis*, si osserva che dall'esame dei documenti presenti in atti (in particolare, docc. 14 *bis* e *ter*, TANAHU), emerge chiaramente come la società nepalese reclamante abbia più volte sollecitato per iscritto CMC ad adempiere al proprio obbligo di fornire l'*Advance Payment Bond* per la porzione in rupie nepalesi, e che tale inadempimento sia stato anche oggetto di due successive *Notices to correct*, inviate dall'*Engineer* a CMC *ex art.* 15.1 (docc. 20 e 21 Tanahu), senza che l'appaltatore vi abbia dato seguito in alcun modo.

Ancora, la comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento da parte di TANAHU è stata inoltrata a CMC in data 19 febbraio 2019 (doc. 24 TANAHU) dopo che, è vero, era stata la stessa società ravennate a comunicare per prima a TANAHU il preavviso di risoluzione del contratto per inadempimento attraverso la propria *Letter of notice* del 13 febbraio 2019, ma è altresì vero che

tale lettera era stata tempestivamente respinta da TANAHU in data 15 febbraio 2019 (doc. 23 TANAHU), con argomentazioni che, per quanto più sopra detto, non appaiono pretestuose ed evidenziano l'insorgere, tra le parti, di genuina controversia, situazione che – per quanto sopra detto – esclude di per sé che si possa ravvisare dolosa escussione.

3.13. Miglior sorte, del pari, non possono avere le argomentazioni circa la palese sproporzione del mezzo usato rispetto al pregiudizio effettivo, che per i motivi ampiamente esposti, non può esser ricondotto al mero interesse negativo, né tanto meno, parametrato all'effettivo pregiudizio sopportato dalla committente. Infatti, come già chiarito in precedenza, il contratto autonomo di garanzia ha natura indennitaria e non satisfattoria, in quanto finalizzato a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, predeterminata in maniera ponderata dalle parti e sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Nella prassi internazionale, del resto, proprio in ragione della funzione riconosciuta ai *Performance Bonds* quali contratti autonomi di garanzia così come illustrata in precedenza (salva l'ipotesi in cui non assumano natura fideiussoria), accade che le parti, con degli *agreements* inseriti nel testo contrattuale, importino dei "correttivi" alla garanzia o subordinando l'attestazione dell'inadempimento a prove documentali ovvero a un parere reso da un soggetto terzo o, ancora, richiedendo che il beneficiario alleggi e provi il danno effettivamente patito a seguito dell'inadempimento lamentato, di modo che l'escussione della garanzia sia limitata entro tali confini. Nel caso in esame, invece, da un attento esame del contratto, non risulta inserita alcuna modifica in tal senso (e del resto, nemmeno CMC nulla ha allegato); anzi, nel testo di entrambe le *Performance Bonds* rilasciate da NIBL, si legge come sia stata esplicitamente esclusa la previsione di cui all'art. 15 lett. a) *Rules ICC 758* che impone al beneficiario, al momento dell'escussione, la presentazione di una dichiarazione che indichi sotto quale aspetto l'ordinante sia inadempiente alle proprie obbligazioni connesse al rapporto sottostante. Peraltro, valga altresì osservare che, se è vero che la somma escussa corrisponde, per importo, al valore dell'intera prestazione che TANAHU non ha ottenuto in ragione della mancata esecuzione del contratto e della sua risoluzione in virtù di azionamento di clausola risolutiva espressa, non può escludersi che la sua fissazione in detto ammontare, per concorde volontà delle parti (e non certo per unilaterale e ingiustificata imposizione da parte della committente), può essere avvenuta in considerazione della particolare imponenza dei lavori appaltati e della necessità di costituire adeguata cautela in favore della committente, la quale, peraltro, aveva interesse alla stretta osservanza dei tempi di realizzazione del primo *package* di lavori ed al suo ottimale coordinamento con la seconda fase, affidata ad altro appaltatore. Ed invero, proprio il comportamento di CMC ha fatto sì

che detto collegamento fosse messo a repentaglio, impedendo l'inizio dei lavori a distanza di diversi mesi dalla sigla dell'accordo, circostanza che, presumibilmente, ha generato danni a carico della Committente da valutarsi tuttavia non già in questa sede, ma davanti all'Arbitrato SIAC, per concorde volontà espressa tra le parti in contratto. Anche queste considerazioni convergono nel senso che non si sia trattato di utilizzo strumentale della garanzia teso a ottenere importi non spettanti e, quindi, non dovuti per contratto, ma di una legittima escussione della stessa per l'importo stabilito dal contratto, fermo restando che, per il prosieguo della controversia, le parti hanno la facoltà di espletare la tutela arbitraria individuata dagli accordi liberamente conclusi.

4. Venendo ora all'esame del profilo relativo alla prova offerta dall'ordinante (odierna parte reclamata) a sostegno delle proprie ragioni e della istanza cautelare, occorre rilevare che dai documenti in atti emerge la mancanza di una prova (tantomeno liquida) della abusività della escussione della garanzia da parte del beneficiario. Difatti, è principio pacifico che nelle garanzie autonome l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, trova in ogni caso un duplice limite nell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale si può opporre l'*exceptio doli*, e nel caso in cui le eccezioni di invalidità del contratto siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa.

La *exceptio doli* ha infatti ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta del creditore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento (Cass., 15216/2012). Pertanto, non è esclusa l'operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento o abusivo della richiesta del beneficiario (*ex multis*: Cass., 371/2018; Cass., 21398/2013; Cass., 26262/2007).

Allo stesso modo, l'inibitoria al garante di effettuare il pagamento al beneficiario, conseguente all'avvenuta escussione della garanzia, presuppone che il giudicante sia in grado di escludere *ictu oculi* l'esistenza di una genuina controversia tra le parti del rapporto principale, e di rilevare con assoluta evidenza la malafede del beneficiario (in tal senso: Trib. Torino, 29.04.2002). L'*exceptio doli* quindi, secondo granitica giurisprudenza, è legittimamente opposta solo quando sussistono prove liquide della malafede del beneficiario

e dell'abuso nell'escussione. Tale prova, certa e incontestabile, deve tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza dell'abuso che, non potendo essere presunto o fumoso, necessita, di contro, di una allegazione documentale (tra le ultime: Cass. Civ., 16345/2018, Cass., 15126/2012).

4.1. Tale principio si applica anche nella particolare ipotesi di rapporto di garanzia c.d. quadrilaterale, che ricorre nel caso in esame, involgente coppie distinte di rapporti, in cui l'*exceptio doli* rileva come mera circostanza di fatto a tutti comune, da valutarsi separatamente ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di adempimento da parte di ciascuno dei soggetti obbligati, alla luce della specifica disciplina del rapporto a lui proprio. Pertanto, in presenza di una *Performance Bond* e di una controgaranzia, l'obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita in presenza della prova evidente della pretestuosità dell'escussione della garanzia da parte del beneficiario, attiene non tanto e non solo al rapporto tra garante e controgarante, ma in primo luogo al rapporto tra fornitore e banca controgarante, gravando su quest'ultima in virtù del generale dovere di buona fede e correttezza nell'adempimento del contratto intercorso con il mandante, di non pagare in presenza della prova evidente della pretestuosità dell'escussione della garanzia (Cass., 3179/2008).

Ne consegue che, al fine di paralizzare l'escussione della controgaranzia, l'ordinante deve fornire la prova liquida non solo della abusiva pretesa, ma anche della consapevole partecipazione della banca garante – che escute a sua volta la controgaranzia - alla perpetrazione della frode, da parte del beneficiario a danno dell'ordinante stesso. Diversamente ragionando, sarebbero frustrate la natura e la funzione delle garanzie e delle controgaranzie autonome a prima richiesta.

4.2. Applicando i principi su enunciati al caso in esame, alla luce delle circostanze che hanno caratterizzato i fatti non può ritenersi che l'*exceptio doli* sollevata da CMC sia stata tale da raggiungere quel grado di prova liquida, ovvero di immediata evidenza, per cui possa effettivamente parlarsi di escussione abusiva della garanzia da parte di TANAHU, e soprattutto, per cui possa discorrersi di consapevole partecipazione della garante NIBL nella perpetrazione della frode a suo danno.

CMC, infatti, lungi dal provare il concorso di NIBL nella escussione fraudolenta delle garanzie, muove dall'assunto che la stessa garante sarebbe stata o, comunque, avrebbe potuto facilmente esser a conoscenza del mancato inizio dei lavori, dal momento che lo stesso era subordinato al versamento dell'anticipo contrattuale da parte di TANAHU a CMC, a sua volta subordinato alla prestazione, da parte di NIBL (ovvero altra banca nepalese), delle due *Advance Payment*

Bonds e delle relative controgaranzie delle quali, come è noto, è stata prestata solo quella per la parte in valuta Euro.

Fermo quanto sopra esposto sulla relazione tra esecuzione dei lavori e versamento dell'acconto nonché tra inadempimento (colpevole o meno) ed escussione dei *Performance Bond*, in ogni caso l'argomentazione di CMC è del tutto apodittica e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.

In primo luogo NIBL era un soggetto terzo, come tale estraneo al rapporto contrattuale tra committente e appaltatore, e inoltre, quale mero garante nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia, non avrebbe avuto in ogni caso alcun titolo né per conoscere né per sindacare i reciproci diritti delle parti.

In altri termini: in ragione dell'autonomia del contratto di garanzia rispetto al contratto principale e della conseguente irrilevanza delle vicende relative al rapporto principale ai fini dell'obbligo del garante di eseguire il pagamento, NIBL aveva l'obbligo di provvedere al pagamento in favore del beneficiario a fronte di una semplice richiesta scritta della beneficiaria, fatta salva la prova, da parte di CMC, della malafede di TANAHU nella richiesta di pagamento della garanzia.

Sul punto, CMC non ha fornito prove liquide e inequivocabili né dell'abusività della escussione dei *Performance Bond*, né tantomeno della consapevolezza di tale abuso da parte di NIBL, con conseguente sua compartecipazione a tale presunta – ma non dimostrata – frode.

Come correttamente osservato nelle difese di TANAHU, infatti, avendo le parti del contratto principale (CMC e TANAHU) lamentato reciproci inadempimenti, che avevano portato all'emissione pressoché contestuale delle rispettive *Letters of Termination*, tale circostanza poteva, tutt'al più, dar luogo a una genuina controversia tra le parti, che non solo non avrebbe potuto essere oggetto di trattazione e risoluzione da parte di soggetto a ciò non deputato, ma era comunque tale da escludere in radice quella forma di escussione abusiva, unica in grado di legittimare l'emissione di un provvedimento inibitorio nei confronti della banca controgarante, a sua volta escussa dalla banca garante.

La circostanza che NIBL fosse a conoscenza del provvedimento di inibitoria emesso, in via provvisoria ed urgente, dal Tribunale di Bologna, e che la stessa potesse rendersi conto, inoltre, della palese sproporzione tra mezzo impiegato e danno effettivamente subito da TANAHU, costituiscono dunque argomentazioni dell'ordinanza impugnata che non possono essere condivise.

L'ultima argomentazione, infatti, si scontra con il dato, più volte sottolineato, che nel caso di specie non è congruo il riferimento compiuto alla responsabilità precontrattuale, o all'interesse negativo, in ogni caso superato a fronte della presenza, indubitabile, di un contratto perfezionato, e prevalendo, comunque, la funzione squisitamente indennitaria della garanzia che occupa.

Ma anche la prima argomentazione, a ben vedere, si scontra con il dato, riconosciuto anche implicitamente dall'ordinanza impugnata, che NIBL si trovava nella stringente necessità di dare adempimento agli obblighi di garanzia assunti, sia in ragione dei principi valevoli nel diritto interno, sia in ragione della superiore vigilanza cui era sottoposta, elementi ben evidenziati nella pronuncia straniera richiamata quale doc. 40 NIBL, e non caducati per effetto del provvedimento inibitorio emesso dal giudice italiano in via provvisoria, oltretutto fondato su indizi di dolo di escussione risultati poi non sussistenti.

5. Così esclusa la ricorrenza del necessario *fumus boni iuris*, sul *periculum in mora*, estremo che si esamina solo per completezza della motivazione, dato che già di per sé solo il difetto del *fumus* rivestirebbe valenza esaustiva, richiamato interamente quanto già osservato in tema quantificazione di eventuali danni subiti dalla Committente, preme rilevare che il paventato aggravamento della crisi finanziaria di CMC e le paventate perdite di liquidità conseguenti al pagamento della controgaranzia da parte di
sono privi di oggettivo fondamento.

Infatti, l'esborso della garanzia ricadrebbe solo ed esclusivamente sulla banca medesima la quale, a sua volta, avrebbe diritto ad agire in regresso contro CMC. Quest'ultima, tuttavia, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo: di conseguenza, l'eventuale azione in via di regresso si collocherebbe secondo lo schema della procedura, in accordo con il programma di concordato presentato da CMC e omologato dal Tribunale di Ravenna. Non risultando e non avendo fatto valere alcun titolo di prelazione, la stessa deve considerarsi quale creditore meramente chirografario di CMC per il quale, secondo quanto previsto nel programma, è previsto un soddisfacimento in misura del tutto parziale attraverso non già una perdita di liquidità, ma con la cessione di "*meri strumenti finanziari partecipativi*" cioè titoli c.d. ibridi suscettibili di attribuire ai creditori titolari esclusivamente diritti alla distribuzione dell'utile della società o comunque delle risorse economico/finanziarie dallo stesso prodotte in eccedenza alle proprie necessità di autofinanziamento.

Evidente quindi che non può ravvisarsi alcuna sensibile e soprattutto irreparabile incidenza dell'escussione della garanzia nei confronti della banca controgarante sullo stato di crisi di CMC.

Tali specifiche circostanze comportano l'accoglimento dei reclami in esame e il provvedimento impugnato deve pertanto essere riformato.

Le spese di lite dei reclamanti, liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, anche relative al primo grado cautelare, vanno poste a carico di parte reclamata CMC, stante la sua soccombenza. Devono essere invece compensate rispetto a parte reclamata rimessasi a giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

- **accoglie** il reclamo proposto da TANAHU
e da N e, per
l'effetto,
- **revoca** l'ordinanza resa in data 18.12.2019 nel procedimento n. 2949/2019 R.G., autorizzando I S.p.A. a corrispondere a gli importi oggetto delle Controgaranzie nn. 5037821860034 e n. 5087821860033.
- **condanna** COOPERATIVA al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di TANAHU e di N, che liquida per ciascuna parte in Euro 10.000 per ciascun grado per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, iva e cpa;
- **compensa** le spese di lite tra le parti rispetto a I, per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2020

Bologna, 4 giugno 2020

Il Presidente Relatore ed estensore

Dott. ssa Alessandra Arceri

Pubblicazione/deposito il 09/06/2020